

f)

Decreto del Presidente della Provincia 7 settembre 2005, n. 43 ¹⁾
Regolamento di esecuzione microstrutture per la prima infanzia**CAPO I****Art. 1 (Ambito di applicazione)**

- (1) Il presente decreto disciplina il servizio socio-educativo per la prima infanzia, denominato microstruttura, ai sensi del comma 4, dell'articolo 1/bis, della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8.
- (2) Il presente decreto si applica anche alle microstrutture aziendali di cui all'articolo 1ter della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8 e successive modifiche, ad eccezione degli articoli 2, comma 1, 11 e 12. ²⁾

Art. 2 (Gestione e caratteristiche del servizio)

- (1) Il servizio di microstruttura per bambini tra zero e tre anni è gestito dai comuni, i quali possono a tal fine incaricare enti privati accreditati, non aventi fine di lucro. ³⁾
- (2) Il servizio è erogato in forma flessibile ed è garantita all'utenza la possibilità di una frequenza anche per poche giornate alla settimana e per un numero limitato di ore al giorno, in modo da garantire il più possibile la personalizzazione degli interventi, nel rispetto dei bisogni del bambino.

Art. 3

- (1) La gestione sul territorio provinciale di servizi socio-educativi nella forma di microstruttura per la prima infanzia e di microstruttura aziendale è soggetta ad accreditamento.
- (2) L'accredito è rilasciato dalla Direttrice o dal Direttore della Ripartizione provinciale politiche sociali entro 180 giorni dalla presentazione della domanda da parte dei soggetti erogatori del servizio.
- (3) Per l'accredito delle microstrutture per la prima infanzia deve essere acquisito il parere del Comune competente per territorio.
- (4) L'accredito di cui al comma 2 ha di norma validità triennale.
- (5) Il soggetto accreditato trasmette annualmente alla Ripartizione provinciale politiche sociali, una relazione attestante il permanere delle condizioni necessarie all'accredito. ⁴⁾

Art. 4 (Requisiti per l'accredito)

- (1) L'accredito del servizio è subordinato al possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, e 10.

Art. 5 (Spazi interni e capacità ricettiva)

- (1) La capacità ricettiva massima della microstruttura è di 20 posti-bambino. ⁵⁾
- (2) Gli spazi interni non possono comunque essere inferiori a otto metriquadri per posto-bambino, intesi come superficie utile netta per bambino.
- (3) L'eventuale predisposizione dei pasti all'interno della struttura è effettuata in locali destinati esclusivamente a tale attività.
- (4) Sono previsti spazi distinti per gli adulti operanti all'interno della struttura, quali servizi igienici e spogliatoio.

Art. 6 (Spazi esterni)

- (1) La microstruttura dispone di uno spazio esterno situato nelle immediate vicinanze.

Art. 7 (Parere igienico-sanitario e assicurazione)

- (1) L'avvio dell'attività è subordinato all'acquisizione preventiva del parere igienico-sanitario rilasciato dall'autorità sanitaria territorialmente competente.
- (2) I bambini assistiti ed il personale operante sono assicurati per la responsabilità civile contro terzi.

Art. 8 (Regolamento interno)

- (1) La microstruttura è dotata di un proprio regolamento interno.

Art. 9 (Personale)

- (1) Il personale addetto all'assistenza diretta dei bambini è in possesso di qualifica professionale acquisita al termine di una specifica formazione avente durata non inferiore a 1.000 ore, i cui criteri di ammissione sono stabiliti dalla Giunta provinciale.
- (2) Ai fini del conseguimento della qualifica professionale di cui al comma 1, il diploma di "assistente domiciliare

all'infanzia-Tagesmutter" vale quale credito formativo, unitamente alla specifica esperienza maturata.

(3) Il personale in possesso del diploma di "assistente domiciliare all'infanzia – Tagesmutter", nonché di un attestato relativo alla frequenza di un modulo formativo aggiuntivo, può operare all'interno della microstruttura in misura non superiore ad una unità ed in ogni caso in presenza di un assistente all'infanzia di cui al comma 1.

(4) Nella microstruttura è garantita la presenza costante di almeno una o un assistente all'infanzia ogni cinque bambini presenti in struttura; in caso di servizio con capacità ricettiva non superiore a cinque bambini, collocato presso altra struttura pedagogica, l'assistenza può essere prestata esclusivamente da una persona in possesso dei requisiti di cui al comma 1, ferma restando la necessità che venga garantita la costante vigilanza sui bambini accolti in struttura nonché il coordinamento pedagogico di cui al comma 6.⁶⁾

(5) Una delle o uno degli assistenti all'infanzia in servizio assolve alla funzione di coordinamento della struttura.

(6) Il coordinamento pedagogico è garantito per un minimo di dodici ore mensili da personale qualificato, in possesso di diploma di laurea ad indirizzo pedagogico, il quale definisce, assieme alla persona di coordinamento della struttura, l'indirizzo pedagogico del servizio, provvedendo al relativo monitoraggio, alla supervisione nonché alla verifica dell'idoneità e coerenza degli strumenti elaborati per la documentazione del lavoro svolto.

(7) Il personale addetto alla preparazione dei pasti possiede conoscenze e attitudini tali da garantire la giusta alimentazione, nel rispetto delle tabelle dietologiche fornite dal Servizio dietologico e nel rispetto della normativa vigente concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

(8) Il personale addetto all'assistenza, oltre ad un'adeguata formazione di base, fruisce di una formazione permanente in servizio, compresa una formazione in ambiti specifici, che consentano un intervento coerente, in particolare in caso di bambini disabili o in situazione di difficoltà.

Art. 10 (Requisiti di processo)

(1) I soggetti erogatori del servizio di microstruttura

- a) dispongono di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività socioeducative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio e garantiscono la continuità educativa con la scuola dell'infanzia;
- b) attuano o aderiscono ad iniziative di collaborazione con gli altri enti del territorio gestori di servizi all'infanzia pubblici e privati, al fine di realizzare un sistema di servizi integrato;
- c) garantiscono la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione;
- d) dispongono di strumenti e metodologie di valutazione della soddisfazione del personale e delle famiglie utenti del servizio;
- e) erogano il servizio in lingua italiana, tedesca e, ove previsto, in materia di uso della lingua in base alle norme di attuazione dello Statuto di autonomia, in lingua ladina.⁷⁾

Art. 11 (Partecipazione ai costi)

(1) La famiglia utente del servizio erogato da microstrutture accreditate, anche se la struttura ha sede in un comune diverso da quello in cui l'utente ha stabile dimora, partecipa ai relativi costi nella misura risultante dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.⁸⁾

(2) Il comune in cui ha stabile dimora la famiglia e la Provincia integrano, ciascuno per il 50 per cento, il pagamento della tariffa del servizio di microstruttura per la parte non coperta dalla famiglia utente, nonché il rimanente importo fino alla copertura del costo pieno, per un massimo di 160 ore mensili di utilizzo del servizio da parte dell'utente; ciò avviene solo previo assenso specifico rilasciato dal Comune in cui la famiglia ha stabile dimora.⁸⁾

(3) Il comune gestore del servizio determina la tariffa oraria minima e massima a carico delle famiglie utenti del servizio; la tariffa minima non può essere inferiore ad Euro 0,50 e quella massima può coincidere con il costo pieno del servizio.⁹⁾

(4) La tariffa minima di cui al comma 3 è annualmente aggiornata dalla Giunta provinciale in relazione alle variazioni in aumento dell'indice dei prezzi al consumo, accertate nel territorio provinciale per le famiglie degli operai e impiegati e riferite ai dodici mesi anteriori al 1° luglio di ogni anno.¹⁰⁾

Art. 12 (Costi e tariffe)

- (1) I comuni determinano i costi del servizio calcolandoli per unità giornaliera di frequenza e unità oraria.
- (2) I costi e le tariffe sono altresì fissati nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dalla Provincia.

CAPO II

Norme finali e transitorie

Art. 13 ¹¹⁾**Art. 14 (Regime provvisorio di funzionamento)**

(1) Le microstrutture già funzionanti sul territorio provinciale al 30 aprile 2008, e già in rapporto di convenzionamento o contribuzione con i comuni o con la Provincia autonoma, sono autorizzate provvisoriamente al funzionamento fino alla conclusione dell'istruttoria da parte della Ripartizione politiche sociali per il rilascio dell'accreditamento di cui all'articolo 3, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:

- a) rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza,
- b) possesso del parere igienico-sanitario di cui all'articolo 7,
- c) impiego di personale con formazione sociopedagogica, che garantisca la presenza in servizio nella misura prevista al comma 4 dell'articolo 9. ¹²⁾

(2) La documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è da prodursi entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(3) Gli enti erogatori di cui al comma 1 autorizzati provvisoriamente all'erogazione del servizio di microstruttura presentano domanda di accreditamento all'ufficio competente della Ripartizione provinciale politiche sociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(4) La mancata presentazione della domanda di accreditamento entro i termini di cui al comma 3 determina la preclusione all'accesso al finanziamento pubblico e la decadenza dell'autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 15 (Personale delle microstrutture)

(1) Il personale in possesso di diploma di "assistente domiciliare all'infanzia-Tagesmutter" può prestare servizio in microstruttura nelle funzioni esercitate dal personale in possesso del titolo di assistente all'infanzia, di cui al comma 1 dell'articolo 9, anche in misura superiore ad un'unità di personale per singolo servizio, a condizione che entro il termine massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento abbia conseguito la relativa qualifica professionale.

Art. 16 ¹³⁾**Art. 17 (Entrata in vigore)**

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

¹⁾ Pubblicato nel B.U. 15 novembre 2005, n. 46.

²⁾ Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 5 marzo 2008, n. 10.

³⁾ Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 5 marzo 2008, n. 10.

⁴⁾ L'articolo 3 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 5 marzo 2008, n. 10.

⁵⁾ Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 5 marzo 2008, n. 10.

⁶⁾ Il comma 4 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 5 marzo 2008, n. 10.

⁷⁾ Il comma 1, letter e) è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 5 marzo 2008, n. 10.

⁸⁾ I commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 5 marzo 2008, n. 10.

⁹⁾ Il comma 3 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 5 marzo 2008, n. 10.

¹⁰⁾ Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 5 marzo 2008, n. 10.

¹¹⁾ Reca modifiche all'allegato C del D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30.

¹²⁾ Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 5 marzo 2008, n. 10.

¹³⁾ Reca modifiche al D.P.G.P. 30 dicembre 1997, n. 40.